

## **STATUTO SOCIALE**

### **Art. 1 (Denominazione e sede)**

È costituita L'Associazione denominata Associazione per la tutela ed il mantenimento delle botteghe romane con sigla **"Botteghe Romane"**, che ha sede in Roma Piazza Dante, 9 – 00185, libera associazione con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

### **Art. 2 (Finalità)**

L'Associazione, persegue i seguenti scopi:

- tutela e mantenimento delle Botteghe Romane
- qualificazione del commercio romano;
- riconoscimento delle entità ed il sostegno verso le Istituzioni del lavoro;
- tutelare ed assistere gli esercenti romani, promuovere ed organizzare convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi, ecc.

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini statuari, svolgerà attività editoriale - letteraria, curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini d'informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci.

Inoltre l'Associazione nell'ambito delle attività dei suoi soci si interesserà del miglioramento del decoro urbano, della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, di sgravi fiscali secondo la Legge di tutela Nazionale, della revisione delle tariffe dei rifiuti e dell'O.S.P e promuoverà lo sviluppo turistico, culturale e commerciale nei percorsi o itinerari dedicati oltre al lavoro di promozione e accreditamento presso il Consiglio Comunale ed altre Istituzioni. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà richiedere consulenze ad esperti o ad altro personale specializzato. L'Associazione non persegue scopi di lucro, ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici e Privati.

È esplicitamente vietata l'assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci. L'Associazione potrà compiere ogni attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 1, lett. C) dell'art 73, DPR del 22 dicembre 1986, n.917.

L'Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali, in tal caso il Rappresentante Legale procederà alla richiesta di attribuzione del numero di partita IVA. L'Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

### **Art. 3 (Soci)**

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Ci sono 3 categorie di soci:

- **ordinari:** sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,
- **sostenitori:** sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
- **onorari:** sono persone, nominate tali dall'Assemblea, di alto profilo sociale enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione e all'andamento dell'Associazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

L'associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

#### **Art. 4 (Diritti e doveri dei Soci)**

Tutti i soci avranno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione.

L'appartenenza alla Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie e ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con terzi.

I soci avranno uguale diritto di voto per l'approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi.

Tutti i soci potranno essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. L'eleggibilità agli organi amministrativi dell'Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell'assemblea dei soci.

Potranno essere soci dell'Associazione anche gli Enti e le persone giuridiche che ne condividono gli scopi, mediante l'istituto dell'affiliazione.

Il numero dei soci è illimitato.

È esclusa la partecipazione temporanea all'Associazione.

Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

I soci devono versare entro il 31 marzo di ogni anno la quota sociale stabilita nella misura minima ad Euro 50,00 (euro Cinquanta/00) e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. I soci hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell'Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

### **Art. 5 (Recesso ed esclusione del socio)**

La qualifica di socio si perderà per mancato rinnovo dell'adesione, per morosità, per dimissioni o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione, da comportamenti che danneggiano moralmente o materialmente o che fomentano dissidi in seno ad essa, oltre che per offese al decoro o all'onore dei singoli soci e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell'attività sociale.

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati.

I soci espulsi potranno ricorrere contro tale provvedimento alla prima assemblea ordinaria che giudicherà definitivamente a maggioranza.

L'esclusione è decisa dall'organo direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato e con possibilità di appello entro 30 gg all'assemblea.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

### **Art. 6 (Organi sociali)**

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio direttivo,
- Presidente.
- Vice Presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Le riunioni degli Organi Sociali possono essere, su richiesta anche di un membro, essere svolte attraverso "sedute telematiche" per le quali è prevista la possibilità che uno o più dei componenti l'organo partecipi anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione. La partecipazione a distanza alle riunioni degli Organi Sociali presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di: a) visione degli atti della riunione; b) intervento nella discussione; c) scambio di documenti; d) votazione; e) approvazione del verbale.

Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat. Al fine di consentire in ogni caso la trasferibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile l'utilizzo del fax.

La convocazione delle adunanze degli Organi Sociali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Presidente, a tutti i componenti dell'organo almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, tramite fax o posta elettronica. 2. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza (videoconferenza, posta elettronica certificata, posta elettronica di cui

il componente l'organo garantisce di fare uso esclusivo e protetto). 3. Alle convocazioni effettuate nei termini di cui ai commi precedenti, dovrà essere dato riscontro con conferma di avvenuta ricezione.

#### **Art. 7 (Assemblea)**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **Art. 8 (Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

#### **Art. 9 (Validità Assemblee)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

### **Art. 10 (Verbalizzazione)**

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

### **Art. 11 (Consiglio direttivo)**

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto dal Presidente e dal Vice Presidente.

Il consiglio direttivo è composto da numero cinque membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 anni (stabilire la durata) ed i suoi componenti possono essere rieletti,

Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivi e rimarranno affisse in copia nei locali della Associazione durante i dieci giorni che seguono alla avvenuta seduta del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta in un semestre e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o per richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'assemblea dei soci ogni qualvolta riterrà opportuno.

Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere anche ai non soci, personali inviti gratuiti.

### **Art. 12 (Presidente)**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.

### **Art. 13 (Risorse economiche)**

Il patrimonio dell'Associazione, indivisibile, sarò costituito da:

- quote associative;
- proventi derivanti da prestazioni di servizi vari resi ai soci e a terzi con attività marginali di carattere commerciale;
- liberalità, contributi, lasciti e donazioni.

### **Art. 14 (Rendiconto economico-finanziario)**

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

### **Art. 15 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9. In tal caso sarà nominato un liquidatore.

L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Art. 16 (Varie)**

L'Associazione potrà aderire a Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale, mantenendo la propria autonomia. L'Associazione potrà procedere a convenzioni con Enti Pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.

### **Art. 17 (Modifiche dello Statuto)**

Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione dell'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo o dalla maggioranza dei soci. Non potranno, però, essere modificati gli scopi della Associazione.

### **Norma Finale**

Per quanto espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.